CCNL SOCIOASSISTENZIALE (Uneba)

1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Uneba	Cgil-FP, Cisl-FP, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Uil-FPL

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima	una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre
Quattordicesima	una mensilità da corrispondere entro il mese di luglio

Inquadramento

- Abolizione Livello 7
- Inquadramento degli OSS al Livello 4S
- Inquadramento degli educatori al Livello 3S

Scatti di anzianità

10 scatti triennali

Livello	Importo
Q	34,09 €
1	32,54 €
2	30,99 €
3S	29,95 €
3	28,92 €
4S	28,41 €
4	27,89 €
5S	27,37 €
5	26,86 €
6S	26,34 €
6	25,82 €

TEP

Il TEP, Trattamento Economico Progressivo, è stato abolito in occasione del rinnovo del CCNL

Indennità

Funzione quadro	100,00 € mensili lorde per 14 mensilità
Funzioni di coordinamento	50,00 € mensili lorde per 14 mensilità
Trasferta	- Rimborso spese viaggio, trasporto bagaglio, spese postali o altro - Rimborso diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera
Salario accessorio per funzioni di coordinamento	€ 41,32 mensili lorde per 14 mensilità, valide ad ogni effetto di legge e di contratto, per tutta la durata dell'incarico
Premio di frequenza	Per gli educatori inseriti nei corsi regionali di riqualificazione per il conseguimento del titolo di Educatore Professionale, previsto per tutta la durata del corso a un importo mensile pari alla differenza esistente tra i livelli 3 e 3S
Di reperibilità	Per massimo 96 ore mensili, non più di 8 volte al mese, con compenso orario non inferiore ad 1,00 € e non superiore a 2,00 €
Servizio passivo notturno	È data la possibilità di dormire Retribuzione nella misura di € 20,66 per notte Non concorre alla determinazione del monte orario settimanale di 38 ore
Richiamo in servizio	Prevista indennità di € 6,00 quando il lavoratore venga richiamato ad effettuare la prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore

Maggiorazioni

Tipologia	Incremento
Straordinario diurno	25 %
Straordinario notturno	40 %
Straordinario festivo diurno	50 %
Straordinario festivo notturno	60 %
Lavoro ordinario notturno in turno	20 %
Lavoro ordinario notturno non programmato	25 %
Lavoro ordinario domenicale e/o festivo	15 %
Lavoro ordinario festivo - notturno	25 %
Lavoratori part-time	
Lavoro supplementare (fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale full-time)	36 %

Straordinari	Massimo 160 ore annue

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**164**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**38 ore**

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	164 ore annue – settimana lavorativa di 6 giorni
Permessi retribuiti	**Assemblee**	12 ore annue
	Lutto familiare	3 giorni
	Infermità	3 giorni per coniuge, anche separato, nonché di parenti anche non conviventi quali: genitori, figli, sorelle, fratelli, nonni e suoceri, ovvero altri parenti nonché componenti della famiglia
	Funzioni elettorali	3 giorni retribuiti in coincidenza delle operazioni di voto/scrutinio
	Donazione sangue e/o midollo osseo	Segue disciplina di legge
	Aggiornamento	• Per lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue, non cumulabili • Nelle istituzioni o unità operative che occupano fino a 20 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 lavoratori non contemporaneamente, nel corso dell'anno
	Cariche sindacali	• 24 ore annue (aziende 6 - 15 dipendenti) • 52 ore annue (aziende con più di 15 dipendenti)
	Diritto allo studio	30 ore annue
	Dirigenti sindacali	8 giorni l'anno
	Formazione	11 mesi per lavoratori con almeno 5 anni di anzianità
	RLS	• 40 ore per ente con 1 rappresentante • 120 ore per enti da 201 a 1.000 dipendenti • 240 ore per enti con oltre 1.000 dipendenti
	Riduzione orario	8 giornate lavorative annue

Festività e festività soppresse	
Festività	Festività previste dalla legge e il Santo Patrono
Ex festività	Le quattro festività sono state assorbite nell'orario di lavoro

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	**Comporto:** conservazione del posto per un periodo massimo di 365 giorni di calendario relativi ad eventi di malattia dell'arco del triennio a partire dall'evento in corso e comprensivo dello stesso	
	Trattamento economico a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Dal 4° al 20° giorno	50%
	Dal 1° al 17° giorno	90%
	Dal 18° giorno in poi	100%
Infortunio	**Comporto:** conservazione del posto fino a guarigione clinica	
	Trattamento economico a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Dal 4° al 20° giorno	50%
	Dal 1° al 17° giorno	90%
	Dal 18° al 180° giorno	100%

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione
	Paternità	10 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione (art. 27 bis, Dlgs 151/2001)
	Parentale	10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
	Matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
	Violenza di genere	90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs. 80/2015)
Aspettative	**Ritiro patente**	Al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi; il lavoratore in questo periodo potrà essere assegnato ad altri lavori, in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio
	Gravi motivi personali	massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale
	Malattia e infortunio	al termine del periodo di comporto, per massimo 180 giorni
	Tossicodipendenza	aspettativa non retribuita per lavoratori a tempo indeterminato in condizione di disabilità, per tutta la durata del progetto di recupero

Periodo di prova				
Livello	Q e 1	2 e 3S	3, 4S, 4, 5S, 5 e 6S	6
Durata (giorni di lavoro effettivo)	120 giorni	90 giorni	60 giorni	45 giorni

Preavviso per licenziamento o dimissioni					
Livello	Q e 1	2	3S e 3	4S, 4, 5S e 5	6S e 6
Durata	3 mesi	2 mesi	1 mese	25 giorni	15 giorni

Contratto di apprendistato professionalizzante	
Applicazione	Ammesso per tutte le qualifiche e mansioni dal 2° al 6° livello
Età	Tra i 18 e i 29 anni
Trattamento economico	Pari ad una quota della retribuzione prevista per il livello di inquadramento finale per cui è svolto l'apprendistato:

Durata	Primo periodo	Quota retribuzione	Secondo periodo	Quota retribuzione
18 mesi	1° - 9° mese	85 %	10° - 18° mese	90 %
24 mesi	1° - 12° mese	85 %	13° - 24° mese	90 %
36 mesi	1° - 18° mese	85 %	19° - 36° mese	90 %

Durata

Livello	Mesi
5S, 5 e 6	18 mesi
4°S, 4°	24 mesi
2°, 3°S e 3°	36 mesi

Tale durata è ridotta a 18 mesi nel caso di contratti stipulati con operatori sociosanitari con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%.

Contratto a termine
Durata massima pari 24 mesi, estendibile a 36 mesi.

Part-time	
Prestazione	- Fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata
Clausole elastiche	• Per lavoratori a cui viene variata la collocazione oraria di lavoro rispetto a quella pattuita nel contratto individuale spetta una maggiorazione del 6% sulla retribuzione oraria per le ore di effettivo spostamento; • Per lavoratori part-time che abbiano concordato nel contratto l'apposizione di clausole elastiche e flessibili, hanno la facoltà di chiedere l'eliminazione di queste clausole alle seguenti condizioni: - Lavoratori affetti da patologie oncologiche - Lavoratori con situazioni di patologie oncologiche a carico del coniuge, figli e genitori, anche se non - conviventi - Lavoratori con figli conviventi fino a 13 anni di età o senza limiti di età, qualora disabili; - Lavoratori studenti
Lavoro supplementare	Limite massimo di 150 ore annuali

Welfare contrattuale			
Previdenza integrativa	**Le parti individueranno il Fondo di Previdenza Integrativa di riferimento**		
	Contribuzione	**a carico datore**	- **1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR**
		TFR	
Assistenza Sanitaria integrativa	**Reciproca**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 1,00 € per 14 mensilità
		a carico datore	- 6,00 € mensili per 14 mensilità - Dal 1° gennaio 2026 contribuzione aumentata a 8,00 € mensili
	Dal 1° gennaio 2025, in caso di omesso versamento della contribuzione da parte dell'ente dovrà essere erogato al lavoratore per i mesi di mancata copertura un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 21,00 € lordi, che non subirà alcun riproporzionamento anche in caso di part-time, da corrispondere per 14 mensilità.		